

1999, credo che avremmo potuto e dovuto fare molto di più, in termini di federalismo fiscale, in termini cioè di spostamento dell'asse delle risorse dal centro verso la periferia. Pertanto, oggi noi ci troviamo nella paradossale situazione di dover difendere e sostenere un provvedimento che anni fa ci vide critici. Ricordo che, prima di allora, i trasferimenti erariali alle regioni a statuto ordinario erano relativi all'addizionale regionale dell'imposta erariale di trascrizione, nonché agli indennizzi di usura per i mezzi d'opera (cioè la manutenzione stradale), alla soprattassa sul *diesel* e ai trasferimenti per il Fondo sanitario nazionale.

Con tale decreto legislativo, i suddetti trasferimenti sono stati compensati, da una parte, con l'aumento dell'addizionale regionale, dall'altra, con l'istituzione della compartecipazione al gettito IVA (pari al 25,7 per cento del gettito netto), con i contributi UE e con quanto devoluto alle regioni a statuto speciale.

Le quote attribuite alle regioni devono tener conto anche del contributo per la solidarietà interregionale e della quota destinata al fondo perequativo regionale. Ciò al fine di consentire alle regioni con una minore capacità fiscale di assolvere alle funzioni loro attribuite. Il meccanismo di riparto delle risorse previsto dal citato decreto legislativo — che l'articolo 4 in modo del tutto inopinato sospende — prevede una sostanziale trasformazione del riparto, con la determinazione del fabbisogno sanitario nazionale che continua a precedere la quantificazione delle risorse disponibili. Questa viene concordata fra Stato centrale e regioni, con un apposito accordo in sede di Conferenza Stato-regioni. A testimoniare ciò, la legge finanziaria per il 2005 ha provveduto ad individuare il fabbisogno per il triennio successivo, subordinando tuttavia l'erogazione della quota dei finanziamenti aggiuntivi rispetto alla spesa del 2004 alla stipula di un accordo in sede di Conferenza Stato-regioni.

Una volta fissato il fabbisogno nazionale, si procede poi alla determinazione del fabbisogno regionale, con un nuovo accordo in sede di Conferenza Stato-re-

gioni, successivamente recepito dal CIPE. La determinazione delle risorse da erogare a ciascuna regione, a copertura della spesa sanitaria, deve essere effettuata tenendo presenti più aspetti: logicamente, il fabbisogno sanitario, la popolazione residente, la capacità fiscale, ed infine la dimensione geografica di ciascuna regione. Anche se occorre dire, ad onor del vero, che il riparto del fabbisogno operato dal CIPE è stato di fatto sino ad ora determinato solo sulla base del criterio del fabbisogno sanitario.

Entro il 30 settembre di ciascun anno, viene determinato per ciascuna regione, a copertura del fabbisogno, l'ammontare in base alle seguenti quote: una quota di compartecipazione all'IVA, una quota di concorso alla solidarietà interregionale ed una quota da assegnare a titolo di fondo perequativo nazionale, oltre che ovviamente le somme da erogare a ciascuna regione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, in proporzione al gettito dell'IRAP, al gettito dell'addizionale IRPEF ed anche dell'accisa sulla benzina.

Quindi, il meccanismo di perequazione delle risorse ruota intorno al perno del sistema di riparto, dato dal meccanismo di redistribuzione della compartecipazione dell'IVA, che è uno strumento di perequazione delle capacità fiscali delle singole regioni.

Nello specifico, la perequazione avviene sulla base di una formula piuttosto complicata (anche allora fummo molto critici in ordine alla sua determinazione), in base alla quale l'IVA da assegnare a ciascuna regione è data dalla somma dei seguenti criteri di riparto: mi riferisco, in primo luogo, alla determinazione del gettito IVA, spettante a ciascuna regione, sulla base del solo criterio della quota capitaria. In sostanza, il gettito nazionale della compartecipazione IVA viene diviso per il numero complessivo degli abitanti e moltiplicato per la popolazione residente in ciascuna regione.

Mi fa piacere che vi sia questo chiacchierio. Capisco che si tratta di argomenti difficili, di una materia complicata e complessa ma, Presidente, dato che...

PRESIDENTE. Onorevole Caparini, deve essere indulgente, anche perché l'ora è tarda.

DAVIDE CAPARINI. Sono indulgente, ma...

PRESIDENTE. Prego i colleghi che vogliono parlare di farlo altrove.

DAVIDE CAPARINI. Considerato che vi sono molti deputati che hanno chiesto di intervenire sul complesso degli emendamenti...

PRESIDENTE. Sì, ho l'elenco degli iscritti a parlare.

DAVIDE CAPARINI. Allora, lo dica ai colleghi in modo tale che si regolino di conseguenza. Chi è interessato, ascolti, chi non è interessato ad un argomento che mi sembra importante come il federalismo fiscale, soprattutto con riferimento alla materia sanitaria, si prepari ad andare a cenare!

Stavo parlando della somma dei criteri di riparto. Ho fatto precedentemente riferimento alla determinazione del gettito IVA spettante a ciascuna regione, alla perequazione della capacità fiscale al fine di ridurre del 90 per cento le distanze rispetto alla media nazionale. Si tratta, quindi, di un meccanismo molto forte di perequazione. Lo scostamento residuale del 10 per cento viene mantenuto al fine di dare alle regioni più povere un incentivo all'incremento della propria base imponibile.

Inoltre, vi è una perequazione dei fabbisogni sanitari. Il fabbisogno sanitario di ciascuna regione, come determinato sulla base del fabbisogno nazionale, viene riportato alla popolazione residente ed al territorio regionale, con una perequazione pari al cento per cento.

Vi è, altresì, la perequazione dei fabbisogni correlati alle spese correnti, diversi da quelle sanitarie di ciascuna regione, per le quali si presume che le regioni di maggiori dimensioni possano conseguire

economie di scala che favoriscano una riduzione delle spese ad esse relative.

Inoltre, per concludere questo panorama sul sistema perequativo del decreto legislativo n. 56 del 2000, prima dell'entrata definitiva di tale sistema, è stata prevista una lunga fase transitoria, nel corso della quale la perequazione viene corretta, attraverso il ricorso al criterio della spesa storica, introdotto al fine di garantire che, all'attuazione del nuovo meccanismo di finanziamento, non derivi per le regioni una riduzione delle risorse destinate alla sanità negli anni precedenti.

Infatti, per il primo anno di attuazione della riforma (2001), il decreto aveva previsto che il riparto dell'IVA tra le regioni venisse effettuato in modo da garantire a ciascuna regione esattamente le stesse risorse che avrebbero ottenuto in assenza della riforma. Per gli anni successivi, ovviamente, è stata prevista una riduzione della quota di incidenza della spesa storica del 5 per cento l'anno. A decorrere dal 2004, tale quota venne ulteriormente ridotta di un 9 per cento annuo, fino al totale azzeramento, previsto nel 2013.

Con l'articolo 4 di questo decreto-legge stiamo incidendo su tale meccanismo.

Mi prego di appartenere alla regione Lombardia che, più di altre, contribuisce alla solidarietà interregionale con 3.702 milioni di euro l'anno, su una base di compartecipazione IVA pari a 6.255 milioni di euro. Quindi, sono da rimandare al mittente tutte quelle accuse che, purtroppo, ancora oggi vengono rivolte dalle regioni con maggiori difficoltà e con minori capacità contributive a quelle più ricche.

Come vedete il meccanismo perequativo — che noi, allora, contestammo ritenendolo una piccola cosa rispetto al nostro programma — costituisce un primo approccio positivo verso un sistema fiscale federale. Potrei anche citare il Veneto che, con una compartecipazione IVA di 2.962 milioni di euro, ne destina 827 mila alla solidarietà interregionale.

Le regioni che ricevono e non danno sono ben note e, molto spesso, durante l'esame della legge finanziaria ci troviamo

a dover approvare provvedimenti *ad hoc* per la loro sanità, nel tentativo di rappare buchi creati da cattive gestioni, dall'incapacità di produrre economie di scala, dall'incapacità di gestire la sanità come si dovrebbe.

Quindi, la disposizione contenuta in questo decreto-legge appare insufficiente in quanto una sospensione, anche solo di due mesi, non coincide con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 56 del 2000. Sarebbe dunque più opportuno procedere ad una riforma del suddetto decreto legislativo in inottemperanza ai principi del Titolo V della seconda parte della Costituzione, evitando la sospensione dell'applicazione dello stesso decreto legislativo che comunque — lo ribadisco — rappresenta una disciplina più recente rispetto al criterio di anticipazioni alle regioni in base alla spesa corrente, garantendo un ordinato finanziamento delle regioni durante la fase transitoria.

In conclusione, con gli emendamenti che abbiamo presentato intendiamo abrogare l'articolo 4 di questo decreto-legge, per evitare che si ricorra all'erogazione provvisoria alle regioni a statuto ordinario, in conformità a quanto previsto dall'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo n. 56 del 2000.

Quindi, invito i colleghi a prestare attenzione a questo provvedimento e soprattutto all'articolo 4 che rappresenta un punto nevralgico per l'attuazione del grande progetto di federalismo fiscale (*Applausi dei deputati del gruppo della Lega Nord Federazione Padana*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Fontanini. Ne ha facoltà.

PIETRO FONTANINI. Signor Presidente, vorrei soffermarmi in particolare sugli articoli 1 e 6. Il Comitato per la legislazione, nell'espressione del parere, in merito a tali articoli ha evidenziato che, sulla proroga al 28 febbraio 2005 del termine per la deliberazione dei bilanci di previsione degli enti locali, si sarebbe dovuta valutare la congruità dell'uso dello strumento normativo del decreto-legge, te-

nendo conto che all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, il differimento di tale termine può essere adottato tramite decreto ministeriale.

Per tali motivi, ho ritenuto opportuno presentare l'emendamento 1.1 che sopprime tale proroga. Non sono contrario alla proroga dell'approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali, ma ritengo — anche sulla base del Testo unico sull'ordinamento degli enti locali — che la si sarebbe dovuta introdurre con decreto ministeriale. Si tratta di una procedura già adottata in passato e che ha permesso nei termini l'approvazione del bilancio con uno strumento normativo di rango inferiore rispetto al decreto-legge.

La stessa situazione si ripete anche per l'articolo 6. In attesa della riforma della disciplina organica dello spettacolo, il decreto in oggetto prevede con una norma di rango primario la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di finanziamento nonché l'estensione dell'ambito applicativo. Anche in questo caso il Comitato per la legislazione ha suggerito di non utilizzare lo strumento del decreto-legge, bensì un decreto ministeriale, onde ottenere il medesimo risultato. Si tratta delle questioni preliminari che ho ritenuto opportuno segnalare all'aula in merito alla conversione in legge del decreto-legge in oggetto. Quindi, suggerisco una sorta di delegificazione in merito all'utilizzazione del decreto-legge, sia per la proroga in materia di bilancio di previsione degli enti locali, sia per quanto riguarda la riapertura dei termini per partecipare al riparto del Fondo unico per lo spettacolo.

Tuttavia, vorrei anche riaffermare l'importanza dei bilanci degli enti locali. Tale sistema a lungo è stato considerato come mero adempimento di legge, con la conseguenza che l'aspetto contabile ha oscurato quelli programmatico e gestionale che invece caratterizzano gli enti locali e su cui ci si dovrebbe soffermare con maggiore attenzione. Infatti, il bilancio di previsione è un documento centrale del ciclo di programmazione e controllo dell'ente e deve assolvere contemporanea-

mente a funzioni politico-amministrative, economico-finanziarie nonché informative. In particolare, deve esprimere con chiarezza e precisione gli obiettivi, l'impegno finanziario e la sostenibilità dello stesso strumento di programmazione e finanziamento degli enti locali.

Quindi, il bilancio di previsione è un momento conclusivo della fase di previsione e programmazione; esso deve illustrare con chiarezza non solo gli effetti contabili delle scelte assunte, ma anche la loro motivazione e coerenza con il programma politico dell'amministrazione e con il quadro economico-finanziario.

L'autonomia degli enti locali è importante e noi, che rappresentiamo una forza autonomista e federalista, teniamo molto a tale aspetto della fase programmatica degli enti locali.

Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, come è noto, è fissato al 31 dicembre di ogni anno, ai sensi dell'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. L'articolo 1 del decreto-legge in esame, come modificato dalle Commissioni, prevede il differimento di tale termine di novanta giorni, arrivando al 31 marzo 2005. Tale differimento, originariamente limitato al 28 febbraio, si è reso necessario in relazione alle rilevanti novità in materia di enti locali contenute nella legge finanziaria per il 2005, la cui approvazione è intervenuta soltanto il 29 dicembre 2004. Gli enti locali hanno incontrato considerevoli difficoltà nella predisposizione dei bilanci di previsione per il 2005 entro il termine del 31 dicembre 2004, stabilito dal citato Testo unico. In mancanza di certezze sugli esatti contenuti della legge finanziaria per il 2005 risultava difficile predisporre un documento finanziario quale il bilancio di previsione degli enti locali.

Il differimento dei termini per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali si è dunque spesso reso necessario, anche negli anni precedenti, per consentire ai comuni e alle province una più precisa conoscenza delle risorse disponibili, con specifico riferimento alle

disposizioni contenute nella manovra di finanza pubblica. La definizione del quadro dei trasferimenti erariali e delle risorse proprie degli enti locali è infatti affidata dal 1997 alle leggi finanziarie, che provvedono a determinare, per gli esercizi finanziari relativi, l'ammontare delle risorse iscritte nel bilancio dello Stato da trasferire alle province e ai comuni, che, tenendo conto anche delle risorse proprie, definiscono il quadro complessivo della finanza locale.

L'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nel fissare al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, ha demandato a un decreto del ministro dell'interno, da adottare d'intesa con il ministro dell'economia e delle finanze e previo parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, la possibilità di differire tale termine, in presenza di motivate esigenze. Quest'ultima disposizione, che si configura sostanzialmente come una norma di delegificazione, è stata adottata proprio al fine di evitare il ricorso alla decretazione d'urgenza, come invece sta accadendo nel caso in esame, in cui si ricorre alla decretazione per prorogare il termine di approvazione dei bilanci degli enti locali.

Lo scorso anno, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è stato differito dapprima al 31 marzo 2004 con decreto del ministro dell'interno 23 dicembre 2003, e successivamente al 31 maggio 2004 dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 140 del 2004.

Analoga procedura era stata seguita anche nel 2003: il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è stato differito dapprima al 31 marzo 2003, con decreto del ministro dell'interno 19 dicembre 2002, e successivamente al 30 maggio 2003 dall'articolo 1 del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2003.

Si ricorda anche che a norma dell'articolo 53, comma 16, della legge n. 388 del

2000, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002), entro la data stabilita dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione è fissato altresì il termine per deliberare sia le tariffe e le aliquote di imposta per tributi e servizi locali sia l'aliquota di compartecipazione all'addizionale IRPEF.

Entro tale data viene stabilito anche il termine per l'approvazione dei regolamenti, relativi alle entrate degli enti locali, la cui efficacia, nel caso in cui vengano adottati successivamente al termine suddetto, decorrerebbe comunque dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione. In tal modo vengono fatti coincidere i termini relativi alla deliberazione delle tariffe e delle aliquote d'imposta per i tributi locali e le tariffe dei servizi locali con il termine dell'approvazione del bilancio.

Signor Presidente, con questa lunga esposizione, in particolare per quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 1, intendo non solo sollecitare l'approvazione da parte dei colleghi dell'emendamento soppressivo a mia firma, per ritornare alla prassi, prevista dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, della emanazione di un decreto ministeriale per differire il termine per l'approvazione del bilancio, ma anche far presente che, ove ciò non fosse possibile qualora l'emendamento venisse bocciato, abbiamo proposto una proroga al 30 aprile per quanto riguarda il termine per l'approvazione del bilancio degli enti locali.

Tale emendamento, tra l'altro, è accompagnato da un altro identico, a firma dei colleghi della minoranza, e speriamo che il Governo accolga questa ulteriore proroga, poiché siamo coscienti che molti enti locali sono purtroppo in difficoltà nella programmazione dello strumento di previsione, lo strumento di lavoro più importante, che è il bilancio di previsione e che, quindi, una ulteriore proroga al 30 aprile 2005 potrebbe aiutare moltissime province e comuni ad elaborare e a pre-

disporre un documento finanziario tale da consentire loro di lavorare meglio nel presente anno amministrativo 2005.

È questo l'auspicio che formulo, sperando che, se non potrà essere realizzato (come penso, conoscendo il parere espresso sia dal relatore che dal Governo di sopprimere l'articolo 1), almeno in subordine si possa passare all'approvazione dell'emendamento successivo Fontanini 1.2 che — ripeto — proroga il termine per l'approvazione dei bilanci degli enti locali al 30 aprile 2005.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Carboni. Ne ha facoltà.

FRANCESCO CARBONI. Signor Presidente, l'Assemblea è chiamata alla conversione dell'ennesimo decreto-legge del Governo (sono oltre centocinquanta). Il Parlamento è ormai paralizzato nell'attività legislativa, che si è ridotta alla conversione di decreti-legge; quest'ultimo riguarda la proroga di diversi termini, come numerosi sono stati i decreti-legge già adottati e contenenti gli argomenti più svariati.

I colleghi intervenuti prima di me hanno tutti richiamato temi diversi, come il bilancio di previsione degli enti locali, il procuratore nazionale antimafia (argomento sul quale interverrò più avanti), il fondo presso la Cassa depositi e prestiti, la liquidazione dell'imposta comunale sugli immobili, il finanziamento degli enti locali ed il federalismo, le prestazioni infermieristiche, cioè tutta una serie di argomenti che non hanno alcun collegamento fra loro, che hanno un solo filo comune, che è quello di contraddire spesso provvedimenti precedenti e tutti attenti a privilegiare alcune esigenze di settori della maggioranza.

Tutti questi argomenti denotano però, evidentemente, se le proroghe dei termini sono tanto numerose e frequenti, una profonda inefficienza del Governo che non riesce a rispettare i limiti e gli obiettivi che, di volta in volta, si è dato.

Interverrò, come dicevo, sull'articolo 2 del decreto-legge, disposizione tanto più anomala, anche con riferimento alla casi-

stica delle proroghe, in quanto del tutto estranea a tutti gli oggetti contenuti nel provvedimento in esame.

Questa maggioranza ha già fatto ricorso in altre occasioni al sistema del « treno in corsa ». L'ha fatto, ad esempio, con la legge n. 140 del 2003, recante disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione, il cui articolo 1 ha recepito il cosiddetto lodo Schifani, mirante alla sospensione non dei processi relativi alle più alte cariche dello Stato, ma soltanto di quelli che riguardavano e riguardano il Presidente del Consiglio, e con la cosiddetta norma « salva Previti », strumenti utilizzati per scopi estranei ai provvedimenti in cui sono contenuti.

Anche in questo caso vi è stato l'aggancio ad un « treno in corsa »: di certo non per riparare ad inefficienze, ma unicamente per espropriare — in maniera conclamata, se si ha riguardo alle dichiarazioni rese dal presidente della Commissione giustizia del Senato — funzioni e competenze del Consiglio superiore della magistratura. Non per riparare ad inefficienze perché l'articolo 2 del decreto-legge in esame interviene su un concorso che è stato già bandito e su una procedura concorsuale già in atto. Quindi, non c'era e non c'è, come si afferma nella relazione, il rischio di *vacatio* nella lotta alla mafia. Inoltre, fa specie che la maggioranza ed il Governo manifestino tale preoccupazione quando abbiamo visto che la lotta alla mafia questo Governo la fa con le trasmissioni televisive « riparatrici », che fanno seguito a programmi che si occupano — effettivamente — delle cause e delle manifestazioni della mafia!

A differenza delle altre disposizioni citate, l'articolo 2 del decreto-legge in esame non è stato dettato a favore di una persona — per sollevare il Presidente del Consiglio dai processi pendenti o per affrancare l'onorevole Previti dalle sue pendenze processuali — ma contro una persona: contro il magistrato che la maggioranza ritiene possa essere o debba essere quello in possesso dei titoli per sostituire l'attuale procuratore nazionale antimafia. Quindi, si tratta di una disposizione non

per la lotta alla mafia, ma per la lotta al Consiglio superiore della magistratura!

Perché si interviene in tal modo? Il testo originario prevedeva la semplice proroga dell'attuale procuratore fino al suo settantaduesimo anno di età (quindi, fino al 1° agosto di quest'anno), ma non impediva lo svolgimento delle procedure concorsuali e non imponeva che il posto fosse considerato vacante dal momento della cessazione delle funzioni da parte del procuratore nazionale antimafia. La Commissione giustizia è andata oltre: avvedendosi che per la data del 1° agosto non vi sarebbe stata la possibilità di bloccare il procedimento in atto, ha prorogato il predetto termine al 31 dicembre 2005 ed ha inserito una norma di sbarramento che impedisce al Consiglio superiore della magistratura di dichiarare la vacanza del posto e, quindi, di attivare le procedure concorsuali. Si tratta di una disposizione gravissima, la cui gravità non viene modificata né attenuata dall'emendamento che il Comitato dei nove ha presentato.

Noi abbiamo presentato alcune proposte emendative soppressive o modificative dell'articolo 2 poiché riteniamo che tale disposizione sia profondamente anticostituzionale. Invero, esso invade illegittimamente la sfera e le attribuzioni esclusive del Consiglio superiore della magistratura e, di fatto, proroga una funzione giurisdizionale senza che l'esecutivo abbia il potere di farlo.

Quindi, sottoponiamo le nostre proposte emendative all'attenzione di quella parte della maggioranza che si è dichiarata più attenta ai temi e ai problemi della giustizia. Chiediamo a questa parte della maggioranza di esprimere concretamente, attraverso il voto favorevole sulle nostre proposte emendative, la sua conclamata sensibilità, che vogliamo sia portata all'attenzione dell'Assemblea (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Stradiotto. Ne ha facoltà.

MARCO STRADIOTTO. Signor Presidente, il mio intervento si limiterà al

complesso delle proposte emendative riferite all'articolo 1, che prevede la proroga al 31 marzo 2005 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2005 da parte degli enti locali.

Siamo favorevoli alla proroga di questo termine. Infatti, riscontriamo che la gran parte dei comuni e delle province italiane non ha ancora approvato i bilanci ed è in difficoltà nel farlo, soprattutto perché non è ancora in grado di sapere (il Ministero dell'interno deve rendere noti i dati) quali sono i trasferimenti erariali previsti per ogni singolo comune per l'anno 2005.

Esaminando le poste di bilancio ed i capitoli di bilancio riferiti agli enti locali, abbiamo constatato che, nel 2005, vi sarà un'ulteriore riduzione dei trasferimenti erariali a favore degli enti locali, pari a circa 500 milioni di euro (si tratta di un'ulteriore riduzione, dopo quella dello scorso anno). Dal 2002 al 2005, il taglio dei trasferimenti ai comuni si aggira intorno ad un miliardo di euro. Ovviamente, in questi quattro anni ha inciso un aumento dei costi anche per i comuni per l'incidenza dell'inflazione. Se sui 14 miliardi e mezzo di trasferimenti che, nel complesso, vengono erogati ai comuni calcoliamo l'incidenza dell'inflazione registrata in questi quattro anni (intorno al 9,5 per cento), ci accorgiamo che, in termini reali, i trasferimenti hanno subito un taglio. Le amministrazioni locali si trovano a poter acquistare con le stesse risorse, per effetto dell'inflazione che incide per un miliardo e mezzo di euro.

In totale, dal 2002 al 2005, gli enti locali hanno la necessità di trovare maggiori risorse, pari a due miliardi e mezzo di euro. Le amministrazioni possono trovare queste maggiori risorse chiedendole direttamente ai cittadini, attraverso l'ICI, l'aumento della tassa sui rifiuti solidi urbani e l'aumento delle tariffe che vanno a colpire, in modo particolare, le famiglie. Infatti, l'aumento delle tariffe da parte degli enti locali significa un aumento dei buoni pasto per i bambini che vanno a scuola, un aumento del costo dei trasporti scolastici e delle rette degli asili nido.

Mentre, da una parte, il Governo ci promette una riduzione fiscale (quindi, un aumento minimo delle buste paga), dall'altra, ci troviamo con una minore disponibilità di reddito. Infatti, aumentano i costi per le famiglie e per i cittadini, che sono costretti a spendere molto di più per determinati servizi.

Concordiamo con la decisione di stabilire la proroga del termine per l'approvazione del bilancio. Tuttavia, non affrontate la vera questione, ossia che, in questi anni, da una parte avete predicato la voglia di federalismo, la *devolution*, e, dall'altra, avete inciso fortemente sulle prerogative degli enti locali, creando problemi alle autonomie locali.

Oltre a questo, un'altra questione fondamentale e importante, che sta creando dei grossissimi problemi nell'approvazione dei bilanci da parte degli enti locali, è rappresentata dalle regole e dalle norme del patto di stabilità, che nel corso di questi ultimi quattro anni sono cambiate tre volte. Una prima volta il patto di stabilità si è basato solo sulle spese correnti — mi riferisco alla finanziaria approvata nel 2001 per l'anno 2002 —; successivamente, è stato inserito il meccanismo che valutava l'incremento di spesa basato sul disavanzo, quindi sull'aumento o meno del disavanzo (del saldo tra entrate e spese); da quest'anno è stato ripristinato ancora una volta il calcolo sulla base di quelle che sono le spese; ma la novità è che quest'anno vengono calcolate anche le spese in conto capitale e — altra novità — il patto di stabilità viene applicato anche per i comuni che vanno dai tremila ai cinquemila abitanti, comuni che fino all'anno scorso non dovevano sottostare ai limiti previsti da tale patto. Ebbene, la questione sta creando dei grossissimi problemi proprio ai piccoli comuni, ma in generale a tutti gli enti locali; il fatto di aver previsto che nei parametri del calcolo del patto di stabilità vadano considerate anche le spese in conto capitale sta comportando dei grossi problemi nella programmazione degli investimenti.

Guardate, dalla relazione della Corte dei conti della settimana scorsa risulta che

il 60 per cento degli investimenti pubblici (per quanto riguarda le opere pubbliche) viene fatto dagli enti locali; quindi, il fatto di aver stabilito queste norme sul patto di stabilità, che prevedono di imporre tale patto anche agli enti locali che vanno dai tremila ai cinquemila abitanti ed il fatto di aver introdotto, non il saldo tra le entrate e le spese, com'era previsto l'anno scorso, ma il parametro solo ed esclusivamente sulla spesa, prevedendo in più la spesa in conto capitale, impedirà a molti enti locali di effettuare gli investimenti necessari per la sistemazione di strade, di scuole e di quelle strutture di cui il nostro paese ha fondamentale bisogno.

Un'altra questione importante e fondamentale, che credo vada sottolineata nell'approvazione di questo provvedimento, riguarda le opere già finanziate, per le quali le somme sono già impegnate. A questo proposito, è stato previsto il comma 29 (mi riferisco alla legge finanziaria), che prevede che la Cassa depositi e prestiti eroghi, solo per quanto riguarda la cassa (quindi non per la competenza), i soldi necessari ai comuni per gli stati avanzamento lavori (stiamo parlando di opere già finanziate e appaltate, prima che entrasse in vigore l'ultima finanziaria). Quindi, qualora il pagamento di questo stato avanzamento lavori comporti lo sfioramento rispetto al patto di stabilità, i comuni possono rivolgersi alla Cassa depositi e prestiti, che anticipa i soldi, in attesa che il comune risolva il problema temporaneo. Infatti, come ben sappiamo, soprattutto per i piccoli enti, le spese per investimento non hanno un andamento omogeneo, ma possono avere dei picchi a seconda delle situazioni (infatti, se si deve costruire una scuola, può capitare che lo si faccia nel 2005, il che vuol dire ovviamente che non è stato fatto nel 2004 e non sarà fatto nel 2006). Questo meccanismo previsto per compensare poteva essere congegnato in modo molto più semplice, escludendo dal calcolo del patto di stabilità le spese già impegnate, gli stati di avanzamento già impegnati alla data di approvazione della finanziaria (proposta che abbiamo fatto più volte in sede di approvazione della

finanziaria sia in Commissione sia in Assemblea, che purtroppo non è stata accolta). Ebbene, era previsto che i comuni avrebbero dovuto esigere l'erogazione di questi soldi entro il 31 gennaio. Ho chiesto informazioni dieci giorni fa alla Cassa depositi e prestiti: non sapevano dell'esistenza di questo comma. In Commissione adesso è stata approvata la proposta di prorogare il termine al 30 aprile per la richiesta di questi soldi, ma è necessario che ciò sia accompagnato da una circolare che spieghi al CIPE e alla Cassa depositi e prestiti che è stato previsto un apposito riferimento normativo proprio per dare risposta a tale esigenza.

Infine, volevo soffermarmi su un'altra questione fondamentale ed importante; essa rappresenta un problema ancora aperto, che spero venga risolto presto. Se ben ricordate, in una prima fase dell'esame dell'ultima legge finanziaria, si era previsto il blocco delle assunzioni — del cosiddetto *turn over* — sia per la pubblica amministrazione sia, anche, per gli enti locali; successivamente, con l'approvazione finale della legge finanziaria, la disposizione in questione è stata modificata in quanto una sentenza della Corte costituzionale aveva, nelle more dell'esame della finanziaria, dichiarato incostituzionale porre anche per gli enti locali vincoli nelle assunzioni.

Ebbene, recependo le indicazioni della Consulta, la legge finanziaria ha stabilito che le assunzioni non possano essere effettuate dagli enti locali fintantoché non sarà emanato uno specifico DPCM — che deve essere concertato con la Conferenza unificata (l'organo che, per così dire, mette insieme Stato, regioni ed enti locali) —; ciò, proprio per la necessità di sbloccare la situazione. Non vorrei accadesse, però, quanto già è avvenuto tre anni fa, quando il DPCM è stato adottato solo a novembre; se ciò accadesse, anche per quest'anno gli enti locali non potrebbero effettuare assunzioni.

A tale riguardo, devo osservare che sarebbe stato molto più semplice stabilire un altro meccanismo, ossia prevedere sbocchi per gli enti locali con pochi di-

pendenti in rapporto agli abitanti. Nel nostro paese, infatti, vi sono enti locali virtuosi, che hanno risparmiato e che sono stati attenti soprattutto a non spendere troppo per il personale; essi hanno un rapporto di un dipendente ogni 300 o 400 abitanti. Ma altri enti locali, invece, hanno rapporti completamente diversi e sicuramente non possono essere considerati virtuosi, avendo spesso un dipendente ogni 70 abitanti; molto probabilmente, essi andrebbero penalizzati.

Tale è la situazione e voi, prevedendo un blocco che comporta l'impossibilità di assumere per tutte le amministrazioni, le mettete tutte sullo stesso piano, così svaneggiando proprio i comuni più virtuosi.

Un'altra questione riguarda la partecipazione alle entrate erariali, il vero meccanismo federalista, a mio avviso, per distribuire in modo equo le risorse e per indurre gli enti locali ad una sinergia con lo Stato e con gli altri enti preposti nella ricerca e nel recupero dell'evasione fiscale. Anziché, per così dire, delegare agli enti locali l'istituzione di balzelli e di altre tasse — secondo una sorta di partita di giro: tagliando le risorse attribuite ai detti enti, li si costringe ad aumentare tasse e tariffe locali —, sarebbe molto meglio combattere insieme l'evasione stabilendo, altresì, che il vantaggio dell'abbattimento della stessa venga, in parte, destinato ovviamente allo Stato — è in tal caso che certamente le maggiori entrate potrebbero essere destinate alla riduzione della pressione fiscale —, in parte, agli enti che partecipano al recupero fiscale.

Un'altra questione aperta — e termino, signor Presidente — riguarda la distribuzione dei trasferimenti; ebbene, spero che nei prossimi giorni — e in questo senso sollecito il sottosegretario di Stato per l'interno D'Alì — vengano resi noti nell'apposito sito del ministero i trasferimenti ai singoli enti locali, in maniera che ogni ente possa effettivamente programmare i bilanci. Viceversa, si creerebbero delle difficoltà; il sottosegretario, certo, potrebbe osservare che, anche in passato, i trasferimenti non erano noti prima di febbraio. Ma una tale osservazione non terrebbe

conto della seguente circostanza; negli anni passati, le variazioni nei trasferimenti non erano né quelle intervenute nel 2004 né quelle che interverranno nel 2005. I trasferimenti erano sempre stati omogenei: pur se interveniva l'aumento dell'1 per cento o il riconoscimento dell'inflazione o, ancora, il taglio dell'1 per cento, in termini sostanziali i trasferimenti restavano gli stessi. Negli ultimi anni, in modo particolare l'anno scorso, è venuto meno il meccanismo in base al quale una parte dei fondi veniva destinato agli enti sottodotati economicamente; in conseguenza di ciò, per alcuni enti piccoli il taglio è stato addirittura del 20 per cento.

Voi capite che oggi gli enti locali che hanno già subito l'anno scorso questo taglio, e che sanno che vi sarà un'ulteriore riduzione di trasferimenti da parte dello Stato, prima di approvare i loro bilanci aspettano di conoscere i dati. Sollecito pertanto a fornire tali dati quanto prima, altrimenti ci troveremo a dover discutere, in questa Assemblea, un'ulteriore proroga dei termini di approvazione del bilancio degli enti locali.

In altri termini, credo che non sarà sufficiente prorogare il termine per la deliberazione del bilancio di previsione al 31 marzo, ma che dovremo andare oltre, e voi comprendete benissimo che prorogare ulteriormente i termini per l'approvazione del bilancio significa, per gli enti locali, non poter programmare correttamente la loro attività.

Concludo rappresentando...

PRESIDENTE. Onorevole Stradiotto, si avvii a concludere.

MARCO STRADIOTTO. ...che, per quanto concerne l'articolo 1 del decreto-legge in esame, condividiamo la proroga al 31 marzo 2005 per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno in corso da parte degli enti locali; auspichiamo, tuttavia, che il sottosegretario di Stato per l'interno abbia recepito le proposte avanzate in sede sia di Commissione sia di Assemblea, e che dia quanto prima una risposta alle necessità evidenziate (*Applau-*

si dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo e dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).

PRESIDENTE. Appreziate le circostanze, rinvio il seguito del dibattito ad altra seduta.

Per la risposta ad uno strumento del sindacato ispettivo (ore 19,48).

GRAZIANO MAZZARELLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRAZIANO MAZZARELLO. Signor Presidente, intervengo per sollecitare, attraverso la Presidenza della Camera, il ministro della giustizia, affinché risponda ad un'interrogazione, presentata da tempo dall'onorevole Finocchiaro e dal sottoscritto, in ordine ad un fatto piuttosto grave.

Mi riferisco al blocco, da parte del ministro Castelli, della nomina del dottor Adriano Sansa a presidente del tribunale per i minori di Genova. Si tratta di una scelta gravissima, anche perché il Consiglio superiore della magistratura ha deciso che quella poteva e doveva essere la soluzione da adottare; pertanto, si prospetta un attacco all'autonomia della magistratura e si infligge altresì un duro colpo al funzionamento del tribunale dei minori di quella città.

Pertanto, signor Presidente, sollecito la risposta del ministro competente ad un atto di sindacato ispettivo concernente un caso piuttosto serio e significativo, e dunque la pregherei di farsi portavoce in tal senso.

PRESIDENTE. Onorevole Mazzarello, le assicuro che riferirò al Presidente della Camera affinché solleciti il Governo ad adempiere ai suoi compiti connessi all'attività ispettiva dei parlamentari.

Modifica nella composizione di gruppi parlamentari (ore 19,49).

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Sergio Iannuccilli e Antonio Oricchio, con lettera in data odierna, hanno reso noto di essersi dimessi dal gruppo parlamentare di Forza Italia e di aderire alla componente politica Popolari-UDEUR, costituita nell'ambito del gruppo parlamentare Misto.

Il rappresentante della componente politica Popolari-UDEUR ha, a sua volta, comunicato di aver accolto tale richiesta.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Mercoledì 2 febbraio 2005, alle 9,30:

(ore 9,30 e al termine delle votazioni del Parlamento in seduta comune)

1. — *Discussione dei documenti in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione:*

Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti di Amedeo Matacena, deputato all'epoca dei fatti (Doc. IV-*quater*, n. 95).

— *Relatore:* Lussana.

Applicabilità dell'articolo 68, primo comma della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del deputato Rositani (Doc. IV-*quater*, n. 112).

— *Relatore:* Lezza.

2. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Misure per l'internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore. Disposizioni in materia di camere di commercio, industria, arti-

gianato e agricoltura (*Approvato dalla Camera e modificato dal Senato*) (4360-C).

Relatore: Raisi.

3. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, recante proroga di termini (5521-A).

— *Relatori:* D'Alia (*per la I Commissione*) e Giancarlo Giorgetti (*per la V Commissione*).

4. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315, recante disposizioni urgenti per garantire la partecipazione finanziaria dell'Italia a Fondi internazionali di sviluppo e l'erogazione di incentivi al trasporto combinato su ferrovia, nonché per la sterilizzazione dell'IVA sulle offerte a fini umanitari (5522-A)

— *Relatori:* Landi di Chiavenna (*per la III Commissione*) e Riccio (*per la V Commissione*).

5. — Seguito della discussione delle mozioni Violante ed altri n. 1-00413, Antonio Leone n. 1-00417 e Antonio Pepe ed altri n. 1-00418 sulla situazione dell'ordine pubblico nella città di Foggia.

6. — Seguito della discussione della mozione Mazzuca Poggiolini ed altri n. 1-00400 sugli interventi per garantire ai minori l'apporto di entrambi i genitori in caso di separazione coniugale.

Ricordo che alle 13,30 di domani avrà luogo la riunione del Parlamento in seduta comune per l'elezione di due giudici della Corte costituzionale. La chiama inizierà dai senatori.

La seduta termina alle 19,50.

IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
DOTT. FABRIZIO FABRIZI

Licenziato per la stampa alle 22,30.